

STATUTO

PREMESSA

Il 6 febbraio 1606 Giovanni Brentana, nel suo testamento, destinava gran parte dei suoi beni per la costituzione di un "Hospitale" per il ricovero, l'assistenza ed il mantenimento degli infermi poveri, d'ambo i sessi, del Comune di Bovegno. Seguiva nel 1607 un lascito di Melchiorre Omodei con il quale aveva inizio l'effettiva attività dell'Ente. Molti altri benefattori, da allora al secolo scorso, contribuirono ad accrescere notevolmente il patrimonio della Pia Istituzione ed ad assicurarne il funzionamento.

L'Opera Pia venne eretta in Ente Morale, regolata da un proprio statuto, con R.D. in data 6 aprile 1873, con la denominazione di "OSPEDALE SAN GIOVANNI" di Bovegno. Nel 1973 l'Ente, in concomitanza con l'adozione di un nuovo statuto, assunse l'attuale denominazione di "CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI" di Bovegno più consona all'opera di assistenza e di solidarietà effettivamente svolta e restando nel contempo salva l'espressione intesa a ricordare ed onorare il nome e la volontà del Fondatore. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2003 l'IPAB viene trasformato in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con riferimento alla Legge Regionale 1/2003.

Art. 1

Denominazione - Sede

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione di diritto privato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata "CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS".
2. La Fondazione ha sede legale in Bovegno (Brescia) via Torrazzo n. 9.
3. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" ed è subordinata all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze. A tal fine lo Statuto è conformato ai principi fissati dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.

Art. 2

Scopi istituzionali

1. In conformità alla volontà testamentaria dei Fondatori e all'attività fino ad oggi svolta, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di attività sociale, prioritariamente nei seguenti settori :
 - a) Assistenza sociale nei confronti di soggetti svantaggiati sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico;
 - b) Assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziani inabili non autosufficienti;
 - c) Assistenza sanitaria integrata con le attività svolte nei settori indicati alle lettere a) e b).
2. La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

3. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale con priorità per i residenti o nati nel Comune di Bovegno. Essa, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.
4. La Fondazione inoltre può:
 - promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperte da interventi pubblici;
 - accettare la rappresentanza o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio assistenziali;
 - promuovere, mediante convegni o conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita di solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
 - provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 11 luglio 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione del 12 luglio 2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.

Art. 4 Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
Organi amministrativi dell'Ente

1. Sono organi della Fondazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Vice Presidente della Fondazione;
 - il Revisore dei conti.

Art. 6
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
 - n. 6 (sei) dalla Amministrazione del Comune di Bovegno;
 - n. 1 (uno) nominato dai discendenti diretti della famiglia del fondatore Giovanni Brentana. L'Amministrazione Comunale, ricevuta comunicazione scritta da parte degli Eredi stessi della loro impossibilità a designare il loro rappresentante oppure rilevata l'inesistenza di eredi diretti del fondatore Giovanni Brentana, provvederà direttamente alla nomina del settimo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Amministrazione Comunale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto al comma 2; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. Le funzioni degli amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa di riferimento; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi direttamente agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Qualora il Consigliere al quale deve essere recapitato l'invito non sia reperibile e/o rintracciabile, la convocazione può essere consegnata (con le medesime modalità e tempistiche) anche ad altra persona di fiducia del Consigliere stesso, persona che il Consigliere deve indicare all'Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo San Giovanni – Onlus di Bovegno subito dopo la sua nomina. Qualora il Consigliere lo desidera la convocazione deve essergli inviata anche tramite mail (all'indirizzo dallo stesso indicato) e/o fax (al numero dallo stesso fornito agli uffici della Fondazione) : queste ultime modalità non sostituiscono, però, le precedenti.
3. In caso d'urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno 4 (quattro) dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce . Per le modifiche statutarie e/o l'estinzione della Fondazione Casa di Riposo San Giovanni – Onlus è necessaria la presenza in sede di delibera di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire (senza diritto di voto e solo previa accettazione unanime di tutti i Consiglieri della Fondazione) dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza;
2. Uno dei Consiglieri intervenuti provvede, insieme con il Presidente o di chi lo abbia sostituito in caso di sua assenza alla seduta, alla stesura dei verbali delle sedute consiliari ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione :
 - a) eleggere il Presidente;

- b) nominare l'eventuale Direttore della Fondazione esterno al Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare e revocare il Revisore dei Conti fissando il compenso su proposta del Presidente;
- d) approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria nonché l'eventuale bilancio di previsione;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- g) approvare il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o all'eventuale Direttore sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- h) deliberare in merito all'accettazione di donazione e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- i) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- l) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio nonché a nominare avvocati e procuratori.

Art. 11

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

1. Il Presidente viene nominato a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dello stesso e dura in carica per l'intero mandato del Consiglio.
2. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente ed il Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Art. 12

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) redigere la relazione morale che accompagna il bilancio annuale;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 (venti) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

Art. 13
Revisore dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine esso redige una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs 460/97.

Art. 14
Amministrazione e norme generali

1. L'eventuale Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, gestisce le risorse umane e strumentali, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente. Il Direttore-Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione deve presentare caratteristiche di integrità, correttezza morale, spigliatezza e capacità organizzative, deve possedere almeno un titolo di studio di maturità quinquennale (diploma di scuola media superiore) deve necessariamente possedere comprovata esperienza almeno quinquennale nell'amministrazione o direzione delle RSA/Case di Riposo, deve garantire una costante reperibilità almeno telefonica. Qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di non nominare un Direttore le sue funzioni saranno automaticamente svolte dal Presidente o, in caso di sua assenza, Vice Presidente della Fondazione;
2. L'ordinamento, la disciplina, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento generale di Funzionamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
3. Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che entreranno in vigore dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Art. 16
Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge e, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale di Bovegno, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Bovegno, disporrà lo scioglimento della Fondazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di persone giuridiche private provvedendo alla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione a favore di altre ONLUS indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c.190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

Art. 17
Norme finali

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni Non Lucrative di Attività Sociale.

F.to Raza Monica Tecla

F.to Francesco Ambrosini notaio (L.S.)